FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11.3.2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S.D. CASINÒ DI VENEZIA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERONA CALCIO A 5/VENEZIA CALCIO A 5 DEL 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 214 del 1.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Casinò di Venezia Calcio a 5 di Venezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO, EX ART. 39 C.G.S., DELL'A.S.D. FUTSAL DAMIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ISPRA/FUTSAL SAN DAMIANO DEL 7.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 28 del 20.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 3.2.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto, ex art. 39 C.G.S., dall'A.S.D. Futsal Damiano di Arcore (Milano) annulla la delibera impugnata per l'insussistenza dell'inammissibilità del reclamo.

Dispone l'invio degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA C. A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSPEDALETTI CITYTOURING/PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 414 del 9.1.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C. a Cinque di Padova, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitare la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma l'11 marzo 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete